

(N. 514)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CASO e BUONOCORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1949

Istituzione di una speciale indennità di carica e di governo per il personale di Gruppo A dell'amministrazione civile dell'Interno e di una indennità di carica per il personale di Gruppo B (dall'VIII al V grado) dell'Amministrazione civile dell'Interno.

ONOREVOLI SENATORI. — Non può passare inosservata, nel campo legislativo, la necessità di dare i miglioramenti economici ai funzionari dello Stato, anche sotto forma di speciali indennità di carica; non può passare inosservata la funzione altissima che essi esercitano nella struttura dello Stato moderno e nei delicati rapporti col pubblico multiforme. Da qualche anno a questa parte si è iniziato colle assegnazioni di speciali indennità, di carica, di toga, di rappresentanza, di funzioni per la Magistratura, si è istituita l'indennità di studio per i professori di scuole medie e per gli insegnanti elementari; si è istituita una speciale indennità per gli ufficiali ed i funzionari di pubblica sicurezza e, del tutto recentemente, l'indennità di carica per i Provveditori agli Studi. Inoltre, quasi tutti i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato hanno la possibilità, anche senza il godimento di speciali indennizzi, di integrare lo stipendio con proventi di varia natura (Cancellerie giudiziarie, uffici finanziari, dogane, conservatorie

delle ipoteche, amministrazione delle Ferrovie, delle poste, della previdenza sociale, ecc.).

I funzionari e gli impiegati dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno del gruppo A, che esercitano funzioni amministrative, politiche e giurisdizionali, alcuni con notevoli oneri e responsabilità, e quelli del Gruppo B, dall'VIII al V grado, con funzioni direttive o ispettive-contabili, sono stati finora esclusi da qualunque beneficio economico straordinario inerente alla carica ed alla funzione.

Col presente progetto di legge si vuole ovviare alla sperequazione.

Nel momento in cui il Parlamento è chiamato ad esaminare il progetto di legge relativo ai miglioramenti economici agli impiegati statali, è opportuno tenere conto della particolare situazione dei dipendenti dell'amministrazione dell'Interno.

In fondo esiste già un precedente per l'amministrazione civile dell'Interno, i cui funzionari ed impiegati, prima dell'amministrazione

fascista dello Stato, godevano di una notevole situazione economica, proprio in considerazione delle molteplici ed importanti mansioni esercitate.

Si tratterebbe, di fronte alle funzioni che sono accresciute di importanza per le esigenze dello Stato moderno di ripristinare una situazione economica preesistente, per lo meno parzialmente.

Ai funzionari dell'amministrazione civile dell'Interno attualmente non viene concessa alcuna speciale indennità, così che il Prefetto (grado III e IV) percepisce assegni inferiori a quelli del Magistrato di grado VI e di un tenente colonnello di Polizia; un consigliere di I classe assegni inferiori a quelli di un maresciallo maggiore di Pubblica Sicurezza e un primo segretario assegni inferiori a quelli di un maresciallo ordinario delle Forze Armate.

In linea di massima non vi è alcun motivo di inferiorità di tali funzionari e di quelli del gruppo B (dall'VIII al V grado) di fronte agli insegnanti elementari, di scuola media, agli ufficiali e funzionari di Pubblica Sicurezza, ai militari, ai Provveditorati agli studi, ai Magistrati, a tutti gli altri dipendenti dello Stato che pure godono di indennità varie.

Se è giusto, ad esempio, che il Magistrato, per effetto della sua delicata funzione giurisdizionale, abbia diritto alla massima indipendenza economica, è anche giusto che un consigliere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di prefettura in sede giurisdizionale, il quale esercita egualmente una funzione delicata e difficile, abbia un particolare riconoscimento, a parte l'altro implicito riconoscimento che è legato alle funzioni stesse di concetto esplicate dagli impiegati e funzionari in parola.

Il presupposto della indennità speciale concessa alle altre categorie statali è la necessità dello studio e dell'aggiornamento della propria cultura (indennità di studio) oppure la particolare delicatezza della funzione o l'esercizio di funzioni a volte complesse (amministrative, politiche, giurisdizionali, contabili). Queste ultime caratterizzano l'attività dei funzionari del gruppo A e del gruppo B (dal grado VIII al grado V) dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, i quali, oltre ad una solida cultura giuridica, debbono avere intuito, pazienza,

sensibilità politica, doti che non sono indispensabili per le altre categorie, o non lo sono per lo meno nella stessa misura.

Per assegnare le indennità speciali l'onere previsto è, a mio avviso, agevolmente sopportabile dai fondi del bilancio dell'interno.

Infatti, fatta una media della indennità di carica, questa corrisponde a lire 73.200,00 a persona che, moltiplicata per 1370 funzionari del Gruppo A corrisponde a:

*Lire 10.028.400 mensili  
ed a lire 120.000.000 annue.*

Per i 39 funzionari alle dipendenze del Fondo per il Culto, l'onere annuo è di lire 33.417.600

Sicchè, in totale, si ha un onere annuo di . . . . . L. 153.758.400

L'indennità di governo per i 1370 funzionari di gruppo A comporta un onere annuo di . L. 178.021.200

Per i funzionari del gruppo A alle dipendenze del Fondo per il culto l'onere annuo ascende a . . . . . L. 50.744.400

Sicchè l'onere complessivo dell'indennità di Governo ascende a . . . . . L. 228.765.600

La sola indennità di carica da concedere ai 335 funzionari del gruppo B (dal grado VIII al V) dell'Amministrazione Civile dell'interno ascende ad un onere annuo di . . . . . L. 3.869.250

In conclusione per tutte le categorie che potranno beneficiare della indennità speciale, avremo la seguente tabella dell'onere complessivo annuo:

#### INDENNITÀ DI CARICA.

1° 1370 funzionari del Gruppo A . . . . .	L. 120.340.800
2° 39 Funzionari del Gruppo A alle dipendenze del Fondo per il culto . . . . .	L. 33.417.000

INDENNITÀ DI GOVERNO.	
1° 1370 Funzionari del gruppo A . . . . .	L. 178.021.200
2° 39 Funzionari del gruppo A alle dipendenze del Fondo culto . . . . .	L. 50.744.400
INDENNITÀ DI CARICA PER IL GRUPPO B.	
1° 335 funzionari dall'VIII al V grado . . . . .	L. 3.869.250
L'onere complessivo annuo per tutti i Funzionari che potranno beneficiare della speciale indennità è di . . . . .	L. <u>386.392.650</u>

Nel momento in cui la vita della Nazione si fa sempre più intensa ed ansiosa di nuove riforme sociali, l'Amministrazione civile dell'interno, nella Capitale e nelle Prefetture, è diventata, ancor più di prima, il centro di raccolta delle aspirazioni e dei bisogni del pubblico e, nello stesso tempo, di propulsione dell'indirizzo amministrativo nella più multiforme direzione verso i Comuni, le Organizzazioni di classe e di categoria, gli enti economici, assistenziali, ricreativi, con quella somma di sorveglianza e di stimolo che non può essere se non il frutto di una paziente e progressivamente rinnovantesi preparazione culturale e scientifica, soprattutto nel campo del diritto e della scienza sociale e della economia politica.

Per tutti questi motivi, non ultimo quello di una giusta perequazione con i funzionari delle altre amministrazioni dello Stato (che percepiscono indennità di vario ordine e grado), si ritiene oltremodo opportuna l'approvazione di un apposito progetto di legge che noi abbiamo l'onore di presentare al Senato.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

A favore dei funzionari di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno - carriera amministrativa - sono istituite una indennità di carica ed una indennità di Governo.

## Art. 2.

Le indennità di carica e di Governo sono stabilite nelle misure fissate dalle seguenti tabelle:

TABELLA A.

INDENNITÀ DI CARICA	
NELLE MISURE LORDE MENSILI.	
Grado III . . . . .	L. 18.000.00
» IV . . . . .	14.000.00
» V . . . . .	11.400.00
» VI . . . . .	9.700.00
» VIII e IV . . . . .	8.700.00
» IX . . . . .	6.900.00
» X e XI . . . . .	4.600.00

TABELLA B.

INDENNITÀ DI GOVERNO  
NELLE MISURE LORDE MENSILI.

Grado III . . . . .	L. 17.200.00
» IV . . . . .	16.200.00
» V . . . . .	15.500.00
» VI . . . . .	13.700.00
» VII . . . . .	12.700.00
» VIII . . . . .	11.700.00
» IX . . . . .	11.000.00
» X e XI . . . . .	10.300.00

## Art. 3.

Ai funzionari di gruppo B - dal grado VIII al V - dell'Amministrazione civile dell'interno è concessa la sola indennità di carica nelle seguenti misure lorde mensili:

Grado V . . . . .	L. 11.400.00
» VI . . . . .	9.700.00
» VII e VIII . . . . .	8.700.00

## Art. 4.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota prelevata dal fondo di riserva iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e l'aumento del diritto fisso su tutti gli atti legalizzati dalle prefetture.